

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del 3 luglio 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Appendice 1, numero 1.2

Fanno eccezione:

...

- ciclomotori leggeri
- carrozzelle per invalidi, con dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 741.511